

Piano delle Attività Estrattive

Art. 7 L.R. 17/91 e s.m.i.





E2 Norme Tecniche di Attuazione

Sindaco: Alice Parma

Assessore Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici: **Filippo Sacchetti**

Segretario Generale: **Dott. Lia Piraccini**

Dirigente:

Dott. Alessadro Petrillo

Responsabile del procedimento: **Arch. Silvia Battistini**

Funzionari dei servizi urbanistici

Consulenza specialistica: **Geol. Arianna Lazzerini**

Adottato:

Del. C.C. n. 42 del 30/07/2002

Approvato:

Del. C.C. n. 21 del 04/04/2019

Marzo 2019





Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3	
Art. 1 (Redazione e finalità del Piano)		3
Art. 2 (elaborati costitutivi del P.A.E.)		3
Art. 3 (contenuti del P.A.E.)		4
Art. 4 (Periodo di validità del Piano)		4
Art. 5 (definizioni e campo di applicazione)		5
Art. 6 (attrezzature di servizio)		6
Art. 7 (modalità di attuazione)		7
Art. 8 (Autorizzazione all'attività estrattiva)		9
Art. 9 (procedure di valutazione di impatto ambientale o screening)		10
Art. 10 (Contenuti della domanda)		10
Art. 11 - (Prescrizioni topografiche relative alle domande di autorizzazione)		12
Art.12 (Convezione per l'autorizzazione dell'attività estrattiva)		13
Art.13 (durata dell'autorizzazione)		14
Art. 14 (vigilanza e controlli)		15
Art. 15 (Sanzioni e provvedimenti)		16
Art. 16 (Comunicazioni agli Enti pubblici)		16
Art. 16/bis (Rinvio alle altre norme vigenti)		17
TITOLO II – NORME PARTICOLARI	18	
Art.17 (Zonizzazione dell'attività estrattiva)		18
Art.18 (Tipi Litologici considerati)		18
Art. 19 (situazione/stato di fatto e indirizzi per il ricupero delle aree zonizza	te)	18
Art. 20 - (Distanze)		18
Art. 21 - (Deroghe ex art. 104 D.P.R. 128/59)		19
Art. 22 - (Modalità di intervento e di recupero delle aree con potenzialità est	trattiva resid	lua) 19
Art. 23 - (Modalità di intervento e di recupero delle aree senza potenzialità e	strattiva)	21
Art. 24 - (Zone boscate)		21
Art. 25 - (Rete di deflusso)		22
Art. 26 - (Decorticazione e conservazione del terreno vegetale)		22
Art. 27- (Materiali di scarto accantonati per le sistemazioni finali - Utilizzo de	ll'eventuale	23





materiale in esubero – conferimento di materiale da esterno)				
Art. 28 (Pendenze delle scarpate, altezza dei fronti di scavo)				
Art. 29 - (Tutela delle acque sotterranee)				
Art. 30 - (Ritombamenti)	25			
Art. 31 - Monitoraggio ambientale (rumore, polveri, altri inquinanti)				
Art. 32 - (Schede relative ai poli e agli ambiti estrattivi di progetto)	26			
TITOLO III - QUANTITATIVI ESTRAIBILI 2	6			
Art. 33 (Obiettivi quantità)	26			
Art. 34 (Quantità individuate)	26			
Art. 35 (Accordi con i privati per le aree destinate al recupero delle aree sogge estrattive)	ette ad attività 27			
Art. 36 (Indicatori ambientali)	27			





TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Redazione e finalità del Piano)

Il presente Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) del Comune di Santarcangelo di Romagna, redatto a norma dell'articolo 7 della Legge regionale 18 luglio 1991 n. 17 e s.m.i., disciplina le attività estrattive perseguendo obiettivi di riordino delle stesse attività, secondo indirizzi e criteri di massima compatibilità fra le esigenze economiche e quelle di tutela ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio.

Nella redazione delle presenti norme si è tenuto conto:

- delle previsioni del Piano infraregionale delle Attività estrattive (P.I.A.E.) redatto dalla Provincia Rimini e adottato dalla stessa con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 26 marzo 1993, definitivamente approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1820 del 14 ottobre 1997
- della variante specifica allo stesso strumento adottata con Delibera di Consiglio Provinciale n.89 del 25 settembre 2000 e approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 1519 del 31 luglio 2001
- della legislazione nazionale e regionale del settore con particolare riferimento alla L.R. 17/1991 e s.m.i., alle "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" D.P.R. n.128 del 9.4.1959,

Art. 2 (elaborati costitutivi del P.A.E.)

In base alle disposizioni previste dall'art. 7 della L.R. 17/91 e s.m.i., dalla Circolare della Regione Emilia – Romagna del 10/06/1992, nonché da quelle del P.I.A.E., si elencano gli elaborati di progetto costitutivi del presente P.A.E.:

- 1) Relazione generale (Elaborato E1);
- 2) Norme tecniche di attuazione (Elaborato E2);
- 3) Relazione di Valsat o Rapporto ambientale (Elaborato E3);
- 4) Schede monografiche dei siti di completamento e dei siti di recupero (Elaborato E4)
 - a) Area ex cartiera Foschini
 - b) Area "Mutoid
 - c) Area G.4 ex ISTAG Lago Azzurro
 - d) Area sinistra Marecchia
 - e) Area cava G.5 ex C.S.B. Lago Santarini
 - f) Area destra Marecchia
 - g) Area cava A.2 Ve.va
 - *h) Area cave Montalbano-Gorzano (a b c)*
 - i) Area ex cava Ciola Corniale
- 5) Controdeduzioni alle osservazioni (Elaborato E5)
- 6) Convenzione tipo (Elaborato E6)
- 7) Relazione integrativa novembre 2003 modificata (Elaborato E7)
- 8) Documento di sintesi della variante (Elaborato E8);





Art. 3 (contenuti del P.A.E.)

Il presente P.A.E comunale, che costituisce variante specifica dello strumento urbanistico comunale (P.S.C-R.U.E.), ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/91 e s.m.i., delle previsioni contenute nel P.I.A.E., individua:

- 1) le aree da destinare a "siti di completamento" e "siti di recupero", entro i limiti e sulla base dei criteri definiti dal P.I.A.E., le relative quantità estraibili, la localizzazione degli elementi incongrui (impianti di lavorazione dismessi, edifici e strutture ecc..) all'interno delle aree zonizzate, non più coerenti con le finalità del piano;
- 2) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva;
- 3) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate;
- 4) le modalità di gestione;
- 5) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili;
- 6) detta all'interno delle presenti N.T.A.:
 - norme relative alla predisposizione della cartografia di base;
 - norme sulla regimazione delle acque di deflusso (art. 12 del P.I.A.E.);
 - norme sulla conservazione e sistemazione del terreno vegetale e del materiale di scarto (art 13 del P.I.A.E.);
 - norme relative ai profili delle cave e alle altezze dei fronti di scavo (art 17 del P.I.A.E.);
 - norme a tutela delle acque sotterranee (art. 9 del P.I.A.E.);
- 7) prevede le opportune azioni per contenere gli inquinamenti;
- 8) identifica gli impianti di lavorazione e trasformazione e ne stabilisce l'idoneità ambientale (art. 16 del P.I.A.E.);

Il P.A.E. inoltre contiene:

- la definizione per ciascun ambito estrattivo degli indici di riferimento per la presentazione dei piani di coltivazione: U.M.I. (unità minime di intervento), profondità massima di scavo, quantitativo estraibile, distanza di rispetto dalla eventuale falda, e tutto quanto non specificato nei punti precedenti 2) 3) 4).
- l'indicazione, fra le aree elencate al precedente punto 1), di quelle da sottoporre a V.I.A. ai sensi della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
- modalità e i criteri con cui verranno condotte le procedure di V.I.A o di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (Screening);
- gli ambiti estrattivi definiti dal P.I.A.E definiti come siti di recupero.

Art. 4 (Periodo di validità del Piano)

Il presente P.A.E. costituisce variante specifica del Piano Strutturale Comunale di Santarcangelo di Romagna ed è corredato da relazione illustrativa, cartografia di riferimento e relative Norme Tecniche d'Attuazione.

La sua validità è di 10 (dieci) anni a partire dalla data di approvazione, salvo eventuali verifiche da attuarsi come previsto dall'art. 6 L.R. 17/1991 e s.m.i..

Il P.A.E. comunale è entrato in salvaguardia a decorrere dalla data di esecutività della delibera di adozione da parte del Consiglio Comunale.





Art. 5 (definizioni e campo di applicazione)

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme in sede di attuazione della pianificazione comunale si definiscono i seguenti termini:

- a) attività estrattive, si intendono ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/91 e s.m.i., le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo tese ad estrarre, commercializzare e utilizzare i materiali di cui al comma 3° dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n° 1443, come modificato dalla L. 7 novembre 1941 n° 1360, svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo. In dette attività si intendono comprese anche le opere di prima lavorazione degli inerti e tutti gli impianti e le attrezzature ad esse connesse.
- b) Siti di completamento, si intendono le aree individuate all'art. 5 delle NTA del PIAE. Nei casi in cui all'interno di un sito di completamento siano state individuate più U.M.I., (unità minime di intervento), la scheda di intervento provvede a definire anche le linee guida finalizzate a raccordare fra loro i diversi progetti. Ove nel P.A.E. non si sia proceduto alla suddivisione in più U.M.I. di un sito, si intende che lo stesso ambito è costituito da una unica unità funzionale, ed il progetto riguarderà l'intera area
- c) **Unità minime di intervento**, si intendono le porzioni minime in cui, sulla base delle condizioni ambientali, morfologiche e fondiarie dell'area si è ritenuto opportuno suddividere un sito di completamento nel P.A.E.; attraverso le U.M.I. il P.A.E individua gli stralci funzionali minimi, definendo, per ciascuno di questi, modalità e tempi di attuazione.
- d) Siti di recupero definiti ai sensi dell'art.26 delle NTA del PIAE interessano cave dismesse o abbandonate senza una adeguata ricomposizione ambientale e comprendono: lago di ex cava abbandonato; aree di ex cava abbandonate e dissestate; aree di ex cava utilizzate come discarica incontrollata.
- e) *I materiali di scarto* destinati alla sistemazione ambientale all'interno del Polo di origine, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2008, sono definiti <u>rifiuti di estrazione</u> e come tali sono disciplinati dal Decreto medesimo. Nel caso dei siti presenti nel territorio comunale i rifiuti di estrazione ovvero materiali di scarto, sono costituiti dalle seguenti tipologie:
 - terra non inquinata, come da art. 3 punto e) del D.Lgs. 117/2008, (suolo vegetale asportato prima della scoperchiatura del materiale utile) proveniente da materiali di scavo dell'orizzonte pedologico non trattato con nessun tipo di sostanza chimica né durante lo scavo né successivamente per la messa in posto nel ripristino dell'area estrattiva;
 - inerti derivanti dalla scoperchiatura del materiale utile come da art. 3 punto c del D.Lgs. 17/2008; si tratta di materiali eluvio-colluviali presenti localmente in copertura al materiale estraibile. Gli stessi, non trattati con nessun tipo di sostanza chimica ma semplicemente riposizionati per le operazioni legate al recupero ambientale di tipo morfologico di aree estrattive, non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica e biologica significativa, non si dissolvono, non bruciano né sono oggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana e, in particolare, non danneggiano la qualità delle acque superficiali e sotterranee.
 - sterile, derivato dalla lavorazione del materiale estratto dalla cava, per il quale si possa escludere che lo stesso, avendo subito semplicemente un trattamento fisico senza utilizzo di sostanze classificabili come pericolose, sulla base dell'Elenco europeo dei





rifiuti (2000/532/CE), possa rientrare nell'ambito dei rifiuti pericolosi.

Art. 6 (attrezzature di servizio)

- 1. Per <u>attrezzature di servizio</u> si intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.
- 2. Gli <u>strumenti di supporto ausiliari</u> consistenti in:
 - a) viabilità provvisoria di cava;
 - b) viabilità di accesso e di collegamento alla viabilità pubblica;
 - c) attrezzature per il monitoraggio ambientale;
 - d) opere di mitigazione o compensazione degli impatti ambientali; possono essere realizzati, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche al di fuori del comparto estrattivo.
- 3. Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il "Permesso di Costruire" o la "Denuncia di Inizio Attività" previsti dalla L.R. 31/2002 e s.m.i., nella fattispecie le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli interventi di mitigazione preventiva, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.
- 4. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 5. L'esecuzione di piazzali di stoccaggio temporaneo dei materiali estratti, impianti di pesatura, cancelli, recinzioni, fossi di scolo, argini perimetrali, ricoveri e servizi igienici per il personale, la viabilità provvisoria di accesso alla cava e di collegamento alla viabilità pubblica, possono essere autorizzati contestualmente all'autorizzazione estrattiva o separatamente con apposito atto del Comune. Tali opere sono da ritenersi temporanee e provvisorie, da rimuovere, con ripristino delle condizioni iniziali, alla scadenza dell'autorizzazione estrattiva, quando non altrimenti specificato.
- 6. I manufatti esistenti all'interno di tale zonizzazione sono oggetto esclusivamente a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- 7. All'interno delle aree estrattive individuate dal PAE comunale sono consentite nuove edificazioni al solo scopo di dotare l'attività di apposite strutture di servizio alla stessa (uffici, servizi igienici, spogliatoi, magazzini, depositi nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 - U.F. superficie massima coperta = 200 mq per i primi 3 Ha e 150 mq per i successivi fino ad un massimo di 2000 mq;
 - Distanza dai confini = distanza minima dai confini di proprietà di zonizzazione e dalle strade ml. 30,00;
 - H.M. altezza massima del fabbricato = ml. 7,50 (salvo costruzioni particolari: silos, serbatoi etc...).
 - Queste strutture dovranno essere demolite contestualmente al cessare dell'attività estrattiva. Tale adempimento dovrà essere garantito mediante fideiussione bancaria o assicurativa eventualmente anche cumulativa rispetto a quella prevista dalla convenzione tipo all'attività estrattiva della L. R. 17/'91 e s.m.i..





- 8. Il rilascio di autorizzazioni e permessi relativi alla costruzione di nuovi manufatti o alla ristrutturazione di quelli esistenti:
 - sarà subordinato alla previsione di apposite cauzioni o garanzie per il ripristino dell'area al termine dell'attività, compatibile con le prescrizioni di P.S.C. e R.U.E.
 - dovrà, oltre che avvenire nel rispetto degli indici di cui al precedente comma 8, essere subordinato alla dimostrazione della reale necessità delle opere medesime, basata sulla valutazione dei quantitativi lavorati e sulle potenzialità degli impianti esistenti.
- 9. In tutti i siti cava è sempre, di massima, possibile l'installazione di strutture non fisse (cioè non su fondazioni), nel rispetto della normativa vigente, sia che si tratti di impianti di prima lavorazione che di attrezzature di servizio, necessarie allo svolgimento delle attività, compresi anche gli impianti di trattamento degli inerti di risulta da demolizioni.
- 10. Il presente PAE, ai sensi dell'art. 16 delle NTA del PIAE Provinciale, <u>non consente la possibilità</u> di realizzare o installare nuovi impianti di lavorazione nonché il ripristino nella funzionalità di impianti esistenti.
- 11. Il Comune potrà, in sede di esame della pratica di autorizzazione del piano di coltivazione, non consentire l'installazione di determinate strutture. In tal caso darà esplicita comunicazione di diniego, motivata, al richiedente potendo, in alternativa, domandare o una rielaborazione del progetto o l'inserimento di idonee precisazioni in convenzione e/o nell'autorizzazione finale.

Per quanto riguarda gli impianti di lavorazione esistenti, presenti all'interno delle aree di completamento, in accordo anche con quanto riportato nel PIAE (art. 16 NTA) in base al grado di idoneità ambientale ed urbanistica il PAE Comunale ne prevede la rimozione e la conseguente riqualificazione dell'area di sedime.

Art. 7 (modalità di attuazione)

- 1. Il PAE è redatto sulla base delle previsione contenute nel Il P.I.A.E. e adegua i propri strumenti di pianificazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 9 della L.R. 17/91 e s.m.,
- 2. In particolare il PAE recepisce la perimetrazione di un sito di completamento G.5 di cui all'elenco all'art. 5 del PIAE relativo al territorio Comunale di Santarcangelo di Romagna, avente residua capacità estrattiva. Per ulteriori due siti di completamento, indicati nel PIAE e nel PAE adottato come sito G.4 e sito A.2, il PAE per l'approvazione varia la perimetrazione da "sito di completamento con potenzialità estrattiva residua" ad "area interessata in passato da attività estrattiva sito di recupero senza potenzialità estrattiva residua" ai sensi dell'articolo 26 delle NTA del PIAE.
- 3. All'interno dello stesso territorio comunale, sono stati inoltre individuati sei siti di recupero di cui all'art. 26 delle NTA del PIAE identificati nella relativa tavola n. 4 e già definite all'art. 5 lett. d delle presenti norme, nonché un'area già recuperata (Area 10 : Area Parco Cappuccini).

Le aree di recupero sono state codificate:

- Area 1 : ex Cartiera "Foschini";
- Area 2 : Area Mutonia:
- Area 4 Aree sx Marecchia;
- Area 6 Area dx Marecchia;





- Area 8 : Aree Montalbano Gorzano (a,b,c)
- Area 9: Area Ciola Corniale.
- 4. Il presente P.A.E. del Comune di Santarcangelo di Romagna si attua recependo le previsioni del P.I.A.E. sopra descritte, e individuando le modalità di gestione degli ambiti, comprese le eventuali modifiche nella suddivisione rese necessarie dal mutare delle condizioni logistiche, di sicurezza, fondiarie, giacimentologiche e di equilibrio ambientale.
- 5. A seguito delle mutate condizioni di bilancio di sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva, nonché conseguentemente alla rinuncia alla capacità estrattiva da parte di alcuni proprietari dei fondi zonizzati, viene mantenuto un unico sito di completamento con potenzialità estrattiva denominato G.5.
- 6. Gli ambiti zonizzati dal P.A.E. si attuano attraverso le seguenti modalità generali:
 - a) Per i siti di completamento con potenzialità estrattiva: verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), art. 10 LR 4/2018, approvazione di progetto di riqualificazione e sistemazione finale esteso all'intero perimetro della rispettiva UMI come individuata nella cartografia di cui all'Elaborato E4 schede monografiche, nelle modalità di attuazione contenute nella specifica scheda monografica; Autorizzazione estrattiva nelle modalità della L.R 17/91 e s.m.i.
 - b) Per i siti di recupero con interventi di riqualificazione di tipo organico e funzionale definiti nelle schede monografiche del presente PAE: verifica di assoggettabilità a VIA (screening), art. 10 LR 4/2018, approvazione di PUA esteso al perimetro della rispettiva UMI come individuata nella cartografia di cui all'Elaborato E4, nelle modalità di attuazione contenute nella specifica scheda monografica ove presente.
 - c) <u>Per i restanti siti di recupero</u> per i quali non siano previste modalità attuative specifiche nelle rispettive schede monografiche, gli interventi consentiti sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti, relativamente al territorio agricolo.
- 7. Per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 precedente sono comunque consentiti:
 - Normale utilizzo agricolo dei fondi;
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria, anche con movimentazione terra, escludendo la possibilità di commercializzazione dei materiali escavati;
 - Interventi di messa in scurezza di carattere urgente.
- 8. Limitatamente alle UMI rientranti nelle disposizioni del POC 1 per i siti di recupero, come riportato nelle specifiche schede monografiche (Elaborato E4), gli interventi di riqualificazione di tipo organico e funzionale previsti sono quelli contenuti nelle schede di POC approvate, nonché negli accordi specifici sottoscritti.
- 9. Si prevede la decadenza di tutte le capacità estrattive residue inerenti i siti di completamento qualora le stesse non siano autorizzate entro 5 anni dalla data di approvazione del P.A.E. comunale 2019.
- 10. Possono essere concesse modifiche alle perimetrazioni delle UMI riportate nelle tavole di cui all'allegato E4 Schede Monografiche, limitatamente al variare della proprietà fondiaria ricompresa all'interno delle UMI. Le modifiche, da introdursi nel PUA, avranno effetto solo sulla componente cartografica e non costituiranno variante allo strumento di pianificazione comunale.





- 11. Nelle UMI come individuate nelle tavole del presente PAE il progetto di sistemazione dovrà in ogni caso riguardare tutta l'estensione territoriale facente parte della stessa UMI ed eventualmente estendersi a territori limitrofi previa acquisizione del titolo di disponibilità dei terreni interessati dalle opere.
- 12. Ai siti di completamento di cui alla lettera a) del comma 6 precedente si applicano le disposizioni della LR 17/91 e s.m.i., del DPR 128/1959 e del D.Lgs. 624/96
- 13. Ai siti di recupero di cui alle lettere b) e c) del comma 6 precedente NON si applicano le disposizioni della LR 17/91 e s.m.i., del DPR 128/1959 e del D.Lgs. 624/96.

Art. 8 (Autorizzazione all'attività estrattiva)

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito, con provvedimento autorizzativo del Comune, esclusivamente nelle aree previste dal presente P.A.E. comunale, su parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 e s.m.i. e nel rispetto delle presenti norme. L'autorizzazione alla coltivazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di nuova autorizzazione, ed è condizionata dal documentato possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente. Il Comune, ai sensi del punto a), comma 1, Art. 16 della L.R. 17/91 e s.m.i., pronuncia la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 17/91 e s.m.i. del titolare dell'autorizzazione.

L'autorizzazione, a norma dell'art. 11 della L.R. 17/91 e s.m.i., determina:

- a) il tipo e la quantità di materiale di cava di cui è consentita la coltivazione con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- b) l'estensione e la profondità massima consentite in riferimento a quanto riportato in ciascuna scheda monografica, riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
- d) la data di scadenza;
- e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio della attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrologica e idrogeologica e igienica.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilita dall'art.14 della L.R. 17/91 e s.m.i., nonché come modificata dalla L.R. 30 maggio 2016 n. 9.

Il Comune, ai sensi del comma 2, Art. 16 della L.R. 17/91 e s.m.i., pronuncia la decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Comune diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

2. E' vietata l'asportazione di materiale al di fuori delle aree con potenzialità estrattiva residua; la movimentazione terra potrà avvenire nei casi consentiti dall'articolo 7 delle presenti norme senza possibilità di commercializzazione del materiale movimentato; la





movimentazione terra è consentita comunque nello svolgimento delle normali pratiche agricole e come attività rientrante negli interventi di sistemazione morfologica dei siti approvata con specifico progetto.

Art. 9 (procedure di valutazione di impatto ambientale o screening)

I piani di coltivazione e i progetti di sistemazione finale delle aree ricomprese nel presente PAE sono assoggettare alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art.10 della L.R. 4/2018.

Art. 10 (Contenuti della domanda)

La domanda di autorizzazione secondo quanto previsto dall'art.13 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 e con le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio provinciale n. 40088/125 del 14/09/1994, con la quale è stato approvato il Regolamento deve essere corredata da:

- a) titolo conferente la disponibilità dei terreni;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le Società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede e l'indicazione del legale rappresentante;
- c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata all'attività estrattiva;
- d) relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
- e) piano di coltivazione della cava;
- f) progetto di sistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione;
- g) proposta di convenzione;
- h) descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e di trasformazione;
- i) programma economico e finanziario;
- j) documentazione fotografica;
- k) designazione del direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 e successive modificazioni e integrazioni;
- l) ogni altra documentazione prevista dalla legislazione statale.

Ogni onere derivante dal reperimento e dalla elaborazione dei dati necessari alla corretta applicazione della presente norma è a carico del richiedente l'autorizzazione, così come ogni altra spesa per registrazione degli atti, stipule ecc. necessarie per giungere al definitivo rilascio dell'autorizzazione medesima.

E' inoltre a carico del richiedente ogni altra spesa di carattere tecnico e amministrativo, che si rendesse necessaria durante l'esecuzione del progetto (integrazioni della documentazione, pareri tecnici in fase di contestazione ecc.).

La documentazione tecnica ha lo scopo di consentire un fondato giudizio sulla attività estrattiva in progetto, sulla incidenza ambientale, sui tempi e sui modi della sua attuazione e sullo stato dei luoghi successivamente al completamento dell'attività stessa.

Nella relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica devono essere descritte le caratteristiche litologiche, geomorfologiche, tettoniche, idrologiche, idrogeologiche, giacimentologiche della zona interessata dall'attività estrattiva.

Vanno, inoltre, valutate le condizioni di stabilità di versante precedenti e conseguenti l'attività di cava, le possibili interferenze dell'attività estrattiva con il reticolo idrografico superficiale ed eventualmente con le acque sotterranee (oscillazioni nel livello delle falde,





direzione di movimento delle acque, sorgenti, pozzi ecc.)

La cartografia relativa, in scala non inferiore a (5.000), deve estendersi all'intera area di influenza della cava e corredata da un congruo e significativo numero di sezioni geologiche.

Il piano di coltivazione definisce, in modo documentato, la consistenza del giacimento le fasi temporali di sfruttamento, le modalità di coltivazione, i provvedimenti per ridurre l'eventuale impatto ambientale dell'attività estrattiva. La localizzazione delle aree di accesso e di servizio, l'ubicazione delle discariche e le modalità di accumulo dei materiali di scarto, con l'indicazione delle aree di deposito ed eventualmente di lavorazione del materiale estratto.

La cartografia relativa dovrà essere a curve di livello (equidistanza da 1 a 5 metri) ed in scala idonea al dettaglio necessario alle verifiche. Sarà inoltre corredata da un congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali con scala idoneamente dettagliata ed uguale in entrambe gli assi.

Tali sezioni saranno, individuate sul terreno da picchetti di riferimento permanenti, definiti come "termini lapidei inamovibili", opportunamente quotati e cartografati.

La ditta interessata dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti o tabelle metalliche inamovibili e visibili di delimitazione dell'area e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base C.T.R. in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli all'atto della richiesta di autorizzazione.

Nelle aree soggette a intervento diretto convenzionato, ai sensi degli art. 11,12,13,14,15 della L.R. 17/91 e s.m.i. nonché nel rispetto della L.R. 4/2018, ogni fase di intervento deve fare riferimento alla cartografia ed alle sezioni dello stato di fatto.

Nelle cave con più fasi di intervento dovrà di regola essere prevista l'attuazione coordinata delle opere di coltivazione e di sistemazione. In aree già interessate dall'attività estrattiva e non ancora sistemate, l'autorizzazione di una nuova fase estrattiva deve essere subordinata alla realizzazione delle opere di recupero ambientale previste o di nuova progettazione per la sistemazione delle aree ormai esaurite.

Questa fase di recupero, rigorosamente documentata nella convenzione, deve partire entro un anno dall'inizio della nuova autorizzazione, pena la decadenza di quest'ultima.

Nel progetto di sistemazione dell'area di cava dovranno risultare le opere e i lavori da compiere, la morfologia definitiva dei terreni a recupero ambientale ultimato, l'utilizzazione del suolo prevista e le opere da realizzare per la regimazione delle acque superficiali. I tempi, le modalità ed il costo dei lavori e delle opere di sistemazione saranno opportunamente specificati in un computo metrico estimativo.

All'atto della predisposizione del piano di coltivazione e sistemazione si predisporrà una verifica di stabilità dei profili di scavo e di ripristino, a firma di un tecnico abilitato, considerando che il territorio è classificato sismico, con riferimento alla situazione precedente all'estrazione, sia a quella che ne consegue, secondo quanto previsto dalle norme e leggi vigenti (D.M. 17.01.2018 e Circolare espl.).

Vanno, inoltre, mantenute adeguate fasce di rispetto da strade, nuclei abitati, torrenti e fossi, aree boscate così come definito dall'art. 20 delle presenti norme.

Il progetto di sistemazione delle aree estrattive deve interessare anche le zone stralciate in sede di approvazione del presente P.A.E., qualora esse siano già state compromesse da una precedente attività di cava o comunque destabilizzate in conseguenza dell'attività di cava in





essere.

Nei piani di coltivazione va prevista una idonea rete di regimazione e di smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, quando i fronti di scavo interferiscono con queste ultime, si prevede di raccordare tali reti ai collettori naturali.

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite dall'art. 14 L.R. 18 luglio 1991 n.17, come modificata dalla LR 9/2016.

Art. 11 - (Prescrizioni topografiche relative alle domande di autorizzazione)

Nella redazione della cartografia di base per la predisposizione dei piani di coltivazione e per i progetti di sistemazione siano ottemperate le seguenti norme:

A) RILIEVO

- rilievo dell'intero perimetro dell'area di cava;
- rilievo dei confini di proprietà dove questi sono posti ad una distanza inferiore a 50 m dal perimetro dell'area di cava;
- rilievo di tutte le opere ed impianti pubblici esistenti all'interno dell'area di cava e all'esterno per una fascia di almeno 50 m;
- rilievi di tutti i punti caratteristici del terreno estendendolo oltre il perimetro di cava per una fascia sufficientemente sviluppata atta a descrivere la situazione idromorfologica del terreno in esame, con particolare riferimento ai corpi idrici superficiali;
- i rilievi dovranno essere riferiti a capisaldi inamovibili appoggiati a reti topografiche di precisione (geodetica IGM, geodetica GPS, ecc.);
- la tolleranza per tutti gli angoli e le misure dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare Catasto terreni n. 2 del 1988 e s.m.i.;
- tutti i rilievi topografici dovranno essere eseguiti con una precisione angolare di almeno 20 cc. e con misurazione della distanza con s.q.m. non superiore a più o meno (0.5+0.5xD)cm, dove D rappresenta la distanza espressa in chilometri.

B) ELABORAZIONI

- tutti i punti battuti avranno numerazione diversa e progressiva;
- tutti i punti battuti dovranno essere riferiti a un sistema locale di coordinate cartesiane;
- tutti i punti dovranno essere quotati altimetricamente, riferendo tutte le quote a uno dei punti fiduciali rilevati, il punto preso come quota dovrà essere descritto a fianco del fabbricato nello schema del rilievo (es. quota riferita al marciapiede);
- la quota del suddetto punto dovrà essere riferita alla quota di livello del mare e potrà essere desunta dalla C.T.R. o dalla cartografia dell'I.G.M. o da quota di trigonometrico catastale;
- tutti i valori risultanti dalle varie elaborazioni non dovranno essere compensati in alcun modo.

C) CARTOGRAFIA DI PROGETTO

- 1. PLANIMETRIA CATASTALE con indicazione del perimetro dell'area di cava;
- 2. SCHEMA DEL RILIEVO con indicazione dei punti fiduciali utilizzati, delle stazioni e del perimetro dell'area di cava;





- 3. COPIA DELLE SCHEDE CATASTALI DEI PUNTI FIDUCIALI utilizzati;
- 4. LIBRETTO con riportate coordinate e quota altimetrica di tutti i picchetti e i termini di riferimento topografico materializzati nell'ambito di cava (vertici topografici, picchetti sezione, termini di confine, ecc.) al fine di rendere più agevoli eventuali operazioni di controllo e verifica in sito;
- 5. PIANO QUOTATO dell'intera area rilevata con indicazione dei punti battuti, relativo numero, quota altimetrica, tracce di sezione, termini, e di quant'altro richiesto nel rilievo. In modo particolare dovrà essere evidenziato il perimetro dell'area di cava. L'elaborato prodotto dovrà essere fornito in scala adeguata al dettaglio necessario alle verifiche.
- 6. CURVE DI LIVELLO DELLO STATO ATTUALE calcolate e disegnate sulla scorta del piano quotato, con equidistanza non superiore a ml. 2,00. Per terreni sensibilmente inclinati equidistanze non superiori a ml. 5,00. Indicazione del perimetro di cava, dei termini e delle tracce di sezione. L'elaborato dovrà essere prodotto nella stessa scala del piano quotato;
- 7. CURVE DI LIVELLO A STATO FINALE DI SISTEMAZIONE eseguito con le stesse modalità dello stato attuale;
- 8. SEZIONI longitudinali e trasversali eseguite in congruo numero con scala di rapporto uguale in entrambe gli assi non superiori a 1:200 (eccezionalmente in scala 1:2000). Nelle stesse dovrà essere disegnato e quotato planimetricamente e altimetricamente:
 - -profilo dello stato attuale;
 - –profilo di escavazione;
 - –profilo di ripristino;
 - -livello falda nel periodo di massimo ravvenamento;
 - -posizionamento dei termini.

D) TERMINI LAPIDEI

L'intero perimetro di cava dovrà essere segnalato con termini:

- -sulle testate di tutte le sezioni di coltivazione e di ripristino dovranno essere apposti termini;
- -tali termini dovranno essere inamovibili, indeformabili e con diametro di almeno cm. 20, sporgenti fuori terra per almeno cm. 100 stabilmente infissi al suolo con opportuna fondazione, quali ad esempio tabelle in metallo posizionate su pali sempre in metallo opportunamente infisse con fondazione adeguata; su ognuno dovrà essere riportato in modo chiaro e indelebile un diverso numero progressivo di identificazione riportato nelle tavole di progetto;
- -tutte le elaborazioni cartografiche successive alla redazione dei piani di coltivazione e dei progetti di sistemazione (stati di avanzamento, varianti, ecc.) devono essere basate o comunque fare riferimento al rilievo topografico originale.

Art.12 (Convezione per l'autorizzazione dell'attività estrattiva)

Lo schema tipo di convenzione per l'autorizzazione all'attività estrattiva, come approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione, n. 70 del 21/12/1992, è allegato al presente piano e ne costituisce parte integrante. La convenzione, che il richiedente è tenuto a presentare





come proposta assieme alla domanda di autorizzazione, è approvata dalla Giunta comunale. Il Comune provvede alla stipula alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione, in base al comma 4, Art. 12 della L.R. 17/91 e s.m.i.

In base all'art.12 della L.R. 18 luglio 1991 n.17 e s.m.i, tale convenzione è lo strumento in base al quale il richiedente l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:

- a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
- b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
- c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
- d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
- e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.

Le garanzie finanziarie, versate dal richiedente l'autorizzazione all'attività estrattiva, devono essere sufficienti per eseguire i lavori previsti dal piano di sistemazione, anche nel caso essi debbano essere effettuati d'ufficio dal Comune. La garanzia potrà essere costituita da fideiussione bancaria oppure assicuratrice o a mezzo di deposito in Istituto bancario di titoli vincolati.

Nel caso in cui sia previsto un uso pubblico dell'area ad estrazione ultimata, la disponibilità e l'opportuna sistemazione finale, faranno parte degli oneri in capo al cavatore da regolamentare e garantire all'interno della convezione stipulata in sede di rilascio dell'Autorizzazione.

Inoltre, il richiedente l'autorizzazione si impegnerà a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno di attività estrattiva, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi precedentemente indicati. Tali tariffe devono essere conformi alle disposizioni regionali vigenti.

Tale convenzione deve essere anche sottoscritta dal proprietario dell'area interessata all'attività estrattiva qualora non si identifichi col richiedente l'autorizzazione. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8 delle presenti norme.

Art.13 (durata dell'autorizzazione)

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore ad anni 5 (cinque) e, di norma non inferiore ad anni 3 (tre). E' ammessa proroga del termine con provvedimento motivato del Comune su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate.

La proroga dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore a un anno, con provvedimento motivato dal Sindaco o del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il titolare dovrà presentare la relativa domanda almeno trenta giorni prima della scadenza.





Art. 14 (vigilanza e controlli)

- 1. Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 17/91 e s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:
 - al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. 17/91 e s.m.i., di
 - quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata; alla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. 3/99 e s.m.i., L.R. 13/2015 e DGR 622 del 28/04/2016, ad eccezione di quelle elencate al punto successivo;
 - alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro.
 - Il Comune/Unione dei Comuni affiderà il controllo a personale qualificato all'uopo incaricato e munito di apposito documento di riscontro.
 - Gli incaricati sono autorizzati ad introdursi nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva per effettuare ispezioni durante gli orari di lavoro, anche senza preavviso, allo scopo di compiere i controlli di competenza. Dell'avvenuta ispezione potrà essere redatto un verbale.
 - E' fatto obbligo all'Esercente l'attività estrattiva, e per lui al Direttore responsabile, dare ogni chiarimento, informazione o notizia nonché di mettere a disposizione mezzi, personale, e quant'altro occorra per l'espletamento dei controlli.
- 2. La mancata osservanza, da parte dell'esercente l'attività estrattiva, della norma, comporta una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'art. 22 comma 4 della L.R. 17/91 e s.m.i.; in caso di reiterazione, il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida, secondo quanto disposto dall'art.16, comma 1, punto c) della medesima L.R. 17/91 e s.m.i..
- 3. Per facilitare le operazioni di controllo, una copia del provvedimento di autorizzazione e dell'intero progetto della cava in copia conforme all'originale e timbrato dal progettista, dovrà essere sempre presente in cantiere.
- 4. Il Comune potrà effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'Esercente e richiedere rilievi ed indagini aggiuntive, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei lavori all'interno della zona di attività estrattiva.
- 5. Entro il 30 novembre di ogni anno la ditta autorizzata dovrà presentare al Comune un rapporto annuale con riportate le quantità di materiale scavato, commercializzato o trasformato come previsto dalla L.R. 17/91 e s.m.i.. Al rapporto suddetto dovrà essere allegata documentazione relativa a quanto richiesto in merito ai programmi di monitoraggio ambientale di cui all'art. 31 delle presenti norme.
- 6. In tutte le cave è obbligatoria la messa in opera dei termini (art. 11 comma D precedente) cementati al suolo, ben visibili, che delimitino le aree oggetto dell'autorizzazione. Vi saranno inoltre capisaldi quotati e picchetti di riferimento in numero e in collocazione adeguata all'esecuzione del controllo. La ditta esercente l'attività di cava è responsabile della loro manutenzione e la loro eventuale assenza





può determinare la decadenza della stessa autorizzazione.

Art. 15 (Sanzioni e provvedimenti)

- 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative, che si rendessero necessarie, è regolamentata sulla base dell'art. 22 della L.R. 17/91 e s.m.i.. Qualsiasi variazione, tale da modificare le quantità autorizzate, dovrà essere tempestivamente comunicata al fine di accertare eventuali difformità rispetto ai previsti quantitativi estraibili. In assenza di tale accertamento si terrà conto delle quantità autorizzate.
- 2. Il Comune può revocare l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 18, della L.R. 17/91 e s.m.i., nel caso di violazione delle presenti norme, o sospenderla fino quando non siano cessati gli effetti delle violazioni e non siano state ripristinate, a cura e spese dell'esercente l'attività estrattiva, le condizioni per un corretto svolgimento dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'infrazione.
- 3. La revoca, dei comma 1 e 2 dell'Art. 16 della L.R. 17/91 e s.m.i., è disposta con provvedimento motivato del Comune, sentita la Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Con il medesimo provvedimento il Comune dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell'attività estrattiva.
- 4. Il Comune, ai sensi del punto b), comma 1, Art. 16 della L.R. 17/91 e s.m.i., pronuncia la decadenza dell'autorizzazione qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- 5. Ai sensi del comma 5 dell'Art. 22 della L.R. 17/91 e s.m.i., in caso di coltivazione abusiva o di violazione delle prescrizioni autorizzative di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 17/91 e s.m.i., è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino; nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 16 (Comunicazioni agli Enti pubblici)

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 e s.m.i., l'Esercente di cava dovrà, con anticipo minimo pari a otto giorni, trasmettere al Comune, alla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna ed all'A.U.S.L. competente la denuncia di esercizio, contenente la data di inizio lavori, la nomina del Direttore Responsabile, con relativo documento di accettazione, copia del Piano di Coltivazione e Sistemazione (alla sola A.U.S.L.) e del D.S.S. di cui al D. Lgs. 624/96.

L'Esercente dovrà altresì dare tempestive comunicazioni al Comune e agli altri Enti interessati dell'avvenuta fine dei lavori di coltivazione e di sistemazione di ciascuna fase o lotto, ovvero dell'eventuale intercettazione accidentale della falda, di insorgenza di situazioni di pericolo o di rischio per l'incolumità e la salute pubblica (situazioni di instabilità reale o potenziale, anomalie nelle misurazioni od analisi degli indicatori ambientali sottoposti a monitoraggio, ecc.), di rinvenimento di inerti sterili non previsti ovvero di manufatti di servizio interrati di cui non si avesse preventiva notizia, di





rinvenimento di reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, o di ordigni bellici, nei modi e nei tempi previsti dalla presente N.T.A.

L'Esercente l'attività estrattiva dovrà presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata; detta relazione dovrà essere corredata da una cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del suolo pedogenizzato e degli sterili, da un computo metrico dei materiali distinti in utili, suolo pedogenizzato e sterili, nonché da una relazione sull'utilizzo dei materiali utili direttamente nei propri impianti, di quelli venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per ritombamenti e rinfianchi e distinti per quantità e qualità. La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in sito alla presenza di un addetto comunale ai controlli o, in caso di assenza di quest'ultimo attraverso perizia giurata. Il quantitativo del materiale utile estratto alla data del rilievo sarà utilizzato per la determinazione degli oneri di cui all'art.12, comma 2 della L.R. 17/91 e s.m.i.. Tutto ciò in conformità con gli indirizzi contenuti nell'art. 17 della convenzione - tipo regionale.

Art. 16/bis (Rinvio alle altre norme vigenti)

Quanto eventualmente non contemplato dalle presenti norme deve intendersi disciplinato dalle direttive e dai piani sovraordinati sia regionali che provinciali vigenti, dalle norme urbanistiche vigenti, nonché alle leggi regionali e statali vigenti applicabili in materia.





TITOLO II - NORME PARTICOLARI

Art.17 (Zonizzazione dell'attività estrattiva)

Il presente P.A.E. del Comune di Santarcangelo di Romagna si attua recependo le previsioni del P.I.A.E. precedentemente descritte, e individuando le modalità di gestione degli ambiti comprese le eventuali modifiche nella suddivisione rese necessarie dal mutare delle condizioni logistiche, di sicurezza, fondiarie e giacimentologiche in relazione a:

1. riferimenti normativi estrattivi:

- L.R. 17/91 e s.m.i., art. 7 comma 2 lett. e), comma 3 e 3bis
- Circolare RER 10/06/1992
- NTA PIAE RN art. 5
- 2. NTA PAE Santarcangelo di Romagna e schede monografiche

3. altri riferimenti normativi:

- DPR 128/59
- D.Lgs. 624/96
- D.Lgs. 81/08
- D.Lgs. 117/08
- D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

_

Art.18 (Tipi Litologici considerati)

Nel Comune di Santarcangelo di Romagna è prevista esclusivamente l'estrazione di ghiaia.

Art. 19 (situazione/stato di fatto e indirizzi per il ricupero delle aree zonizzate)

La situazione/stato di fatto delle singole aree zonizzate nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna è precisata nelle specifiche schede descrittive dei fascicoli monografici, individuati nell'elaborato E4 (schede monografiche delle aree estrattive) del presente P.A.E. Comunale. Nelle schede citate, che sono da considerare parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, vi sono precisati gli orientamenti generali in merito alle destinazioni finali delle aree interessate, alle modalità di coltivazione e di sistemazione, alle modalità di gestione e agli interventi più opportuni per ridurre gli impatti ambientali. Quanto precisato nelle schede deve, essere, inoltre integrato con quanto prescritto nei seguenti articoli 20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29.

Ulteriori prescrizioni sono riportate nelle schede di VALSAT elaborato E3 relative ad ogni area ricompresa nel presente PAE. Dette prescrizioni si intendono parti integrati delle presenti NTA e ne costituiscono il requisito fondamentale per la sostenibilità ambientale degli interventi proposti o da proporsi.

Art. 20 - (Distanze)

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere, così' come anche riportato all'art.15 del PIAE, sono definite dall'art 104 del D.P.R. 128/59 (distanze di sicurezza da strade, corsi d'acqua, linee elettriche e telefoniche, edifici pubblici, acquedotti, gasdotti, ecc.)





Senza l'autorizzazione in deroga di cui al successivo art. 21 sono vietati gli scavi a distanze minori di:

- a) 10 m.:
 - da strade di uso pubblico non carrozzabili;
 - da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
- b) 20 m.:
 - da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tranvie;
 - da corsi d'acqua senza opere di difesa;
 - da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
 - da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
- c) 50 m.:
 - da ferrovie:
 - da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
 - da oleodotti e gasdotti;
 - da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Le distanze dal confine di proprietà sono regolamentate dall'art. 891 del Codice Civile, applicato alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di materiale. La possibilità di escavazione in avvicinamento degli scavi fino al limite della proprietà potrà essere assentibile esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una convenzione, redatta in forma scritta ai sensi dell'art. 1350 n.4 del Codice Civile, con cui venga acquisito l'assenso del proprietario del fondo confinante.

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

Art. 21 - (Deroghe ex art. 104 D.P.R. 128/59)

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite dall'art 104 del D.P.R. 128/59 (, è subordinata al rilascio dello specifico decreto autorizzativo di deroga da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna, in base a quanto stabilito dalla L.R. 3/99, dalla LR 13/2015 e dalla DGR 622/2016.

Condizione necessaria per la richiesta di deroga è che l'esercente sia in possesso di autorizzazione anche sui terreni oggetto della richiesta in deroga.

L'escavazione nelle aree di rispetto in assenza dello specifico decreto di deroga è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 22 - (Modalità di intervento e di recupero delle aree con potenzialità estrattiva residua)

Si applica ai siti di completamento come definiti nelle NTA del PIAE Provinciale e all'art. 5 delle presenti NTA, che mantengono una potenzialità estrattiva residua.

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all'art. 7 (modalità di attuazione), comma 6 lett.a), e commi 7 e 8 e schede monografiche (elaborato E4).





- 2. Nelle aree senza potenzialità estrattiva per le quali l'attuazione degli interventi di sistemazione finale è prevista mediante UMI, gli interventi possono riguardare anche più UMI contermini, previa acquisizione di atti di assenso dei proprietari dei fondi o concessioni in caso di proprietà Pubblica e previa attestazione della necessità di interventi di sistemazione e della consistenza dello stato di fatto (modalità di attuazione delle schede monografiche: elaborato E4).
- 3. Nei casi di cui al comma 2 precedente, la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LR 4/2018, dovrà riguardare l'intervento nel suo complesso.
- 4. Di norma, il recupero deve essere agricolo o forestale e comunque compatibile con la situazione specifica della zona di intervento a seconda della natura geologica e geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica storica ed ambientale del sito di cava. Le modalità del recupero dovranno favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione dei manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche atte ad accelerare i processi naturali.
- 5. In casi particolari potranno essere autorizzate sistemazioni finali diverse, purché vengano perseguiti, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.
- 6. Le opere di recupero possono richiedere interventi anche esterni all'area di cava, volti a migliorare o completare il reinserimento paesaggistico ed ecologico nel rispetto del PSC:
- 7. Nelle aree estrattive in cui è previsto il ripristino a bosco, è fatto obbligo all'esercente la cava, di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno cinque anni, sostituendo, dove necessario, quelle eventualmente non attecchite.
- 8. I progetti di sistemazione che prevedano specchi d'acqua devono indicare tutte le cautele necessarie ad evitare l'inquinamento e l'instaurarsi di condizioni anaerobiche sul fondo dell'invaso; a questo scopo devono essere adottati tutti gli accorgimenti e salvaguardate tutte le caratteristiche naturali che garantiscano indefinitamente nel tempo il permanere di condizioni ottimali.
- 9. La progettazione dei recuperi finali e le loro modalità esecutive dovranno essere coerenti e seguire scrupolosamente gli indirizzi forniti dal manuale teorico pratico "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna", edito dall'Ass.to Difesa del Suolo e della Costa Servizio Pianificazione di Bacino e della Costa, stampato nel 2003.
- 10.La morfologia da assegnare in sede di risistemazione finale deve risultare coerente con la destinazione finale indicata nelle schede delle aree zonizzate, e contribuire alla mitigazione degli impatti sulle componenti ambientali.
- 11.Il piano di coltivazione dovrà definire le fasi di sistemazione a verde in relazione alle fasi di escavazione e di risistemazione morfologica.
- 12.Il Comune di Santarcangelo di Romagna potrà concludere accordi con i soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero delle aree destinate alle attività estrattive, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dall'esercizio di cava. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore ai sensi della L.R. 7/2004 art. 24 e s.m.i. e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1 della Legge n. 241/1990.





- 13.Le operazioni di sistemazione delle dovranno essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento autorizzativo, fatte salve le proroghe concesse in virtù dell'art.15, comma 2, della L.R. 17/91 e s.m.i.. Oltre tale termine il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e avvalendosi dei depositi cauzionali stabiliti dalla convenzione stipulata con l'esercente l'attività estrattiva.
- 14.La completezza e regolarità dei lavori di sistemazione del sito d'intervento verrà attestata dal Comune, sulla base di un'apposita istruttoria di collaudo, con un apposito certificato entro gg. 90 dalla presentazione di una apposita richiesta presentata dall'esercente l'attività estrattiva.
- 15.Gli oneri per eventuali spese tecniche quali rilievi topografici, fonometrici, indagini geognostiche, analisi geotecniche e chimiche, che il Comune ritenga necessarie e funzionali all'accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate, anche con eventuale ricorso a collaborazioni tecniche esterne, saranno a carico dell'esercente l'attività.
- 16.Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte degli organi tecnici di controllo, difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune provvederà a fissare un termine per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando le somme versate a garanzia, e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

Art. 23 - (Modalità di intervento nelle aree di recupero)

Si applica ai siti di recupero come definiti nelle NTA del PIAE Provinciale e all'art. 5 delle presenti NTA.

- 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all'art. 7 (modalità di attuazione), comma 6 lett.b) e c), commi 7; 8 e schede monografiche (elaborato E4).
- 2. Nelle aree per le quali l'attuazione degli interventi di sistemazione finale è prevista mediante UMI, gli interventi possono riguardare anche più UMI contermini, previa acquisizione di atti di assenso dei proprietari dei fondi o concessioni in caso di proprietà Pubblica e previa attestazione della necessità di interventi di sistemazione e della consistenza dello stato di fatto (modalità di attuazione delle schede monografiche: elaborato E4).
- 3. Nei casi di cui al comma 2 precedente, la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della LR 4/2018, dovrà riguardare l'intervento nel suo complesso.

Art. 24 - (Zone boscate)

Per gli interventi estrattivi che dovessero interessare superfici boscate, il progetto di sistemazione deve prevedere la ricostituzione della copertura forestale anche attraverso aree di compensazione esterne a cava esaurita. Nelle aree estrattive per le quali si prevede un ripristino a bosco, la compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica. Il numero





di piante per unità di superficie, dovrà essere ottimale rispetto alle caratteristiche del terreno da sistemare e tali da configurare la struttura a bosco. E' fatto obbligo all'esercente la cava di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno cinque anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite.

Non possono essere tuttavia autorizzate attività estrattive ricadenti in toto o in parte all'interno delle categorie di bosco di cui alla lettera g) dell'art. 31 della L.R. 17/91 e s.m.i. e di seguito riportate:

- a) i boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30;
- b) i boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- c) i boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
- d) i boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
- e) i boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
- f) i boschi di cui ai precedenti numeri ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.

La non ricorrenza a tale condizione dovrà essere certificata da un professionista abilitato all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 25 - (Rete di deflusso)

Durante le lavorazioni ed a cava esaurita l'acqua di deflusso dovrà essere regimata in modo da evitare erosione e trasporto di materiali. In ogni caso la rete di scolo, presente nella zona prima dell'apertura della cava, non deve essere alterata. Le eventuali modifiche ad essa apportate dall'attività estrattiva vanno concordate in precedenza con i proprietari dei terreni interessati.

Art. 26 - (Decorticazione e conservazione del terreno vegetale)

- 1. Il terreno vegetale dovrà essere conservato separatamente nell'area di cava per essere riutilizzato durante i lavori di risistemazione finale; il sito di deposito temporaneo dovrà essere indicato nel piano di coltivazione.
- 2. I diversi orizzonti prelevati devono avere una conservazione differenziata:
 - a)Il suolo più superficiale, "top soil", deve essere trattato con estrema cura: evitando la creazione di cumuli troppo elevati e di calpestare il materiale con macchine operatrici, mantenendo umida e aerata la massa, eliminando infestanti e seminando miscugli di leguminose per arricchire il substrato di elementi nutritivi organici.
 - b)Gli strati alterati profondi, possono invece essere trattati con minore attenzione, prevedendo cumuli di dimensioni maggiori ed evitando l'attivazione di particolari controlli sulla vegetazione.





Art. 27- (Materiali di scarto accantonati per le sistemazioni finali - Utilizzo dell'eventuale materiale in esubero – conferimento di materiale da esterno)

- 1. Il materiale di scarto (rifiuti estrattivi come definiti dall'articolo 3 comma lettera d) del DLGS 117/08) incontaminato proveniente dall'attività estrattiva (così come definito all'Art. 5 comma e delle presenti norme, indicato in seguito come materiale di scarto) verrà gestito in base alle indicazioni del D.Lgs. 117/08 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE" e dovrà essere accumulato per il riutilizzo nell'ambito delle previsioni del piano di sistemazione finale del sito estrattivo stesso. Il piano di gestione dei rifiuti estrattivi redatto ai sensi dell'articolo 5 del DLGS 117/08, parte integrante dell'autorizzazione estrattiva, indicherà le modalità di stoccaggio dando atto delle condizioni di sicurezza dei cumuli, unitamente agli adempimenti previsti dalla normativa. Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva, il materiale di scarto deve essere collocato su superfici (prestabilite dal progetto di coltivazione della cava) a debole acclività, dotate di caratteristiche di buona stabilità e in condizioni di equilibrio nell'area stessa della cava in modo da integrarsi all'ambiente circostante. Ubicazione, dimensioni, altezze ed inclinazioni dei cumuli di materiale di scarto devono essere previste e realizzate in modo da non essere causa di pericolo. In sede progettuale devono essere considerati come sovraccarichi temporanei in tutte le verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o delle pendici in prossimità o sulle quali vengano accumulati tali materiali.
- 2. Il titolare della autorizzazione all'estrazione, deve pianificare l'attività di gestione dei rifiuti di estrazione destinati alla sistemazione ambientale del sito estrattivo in cui essi sono prodotti (materiali di scarto che rimangono all'interno del Polo) attraverso l'elaborazione di un Piano di Gestione degli stessi, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.Lgs. 117/2008. Tale Piano di Gestione, finalizzato alla riduzione, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività autorizzata, è parte integrante del progetto di coltivazione predisposto al fine dell'ottenimento della autorizzazione convenzionata di cui all'art. 8 delle presenti NTA.
- 3. Il Piano di Gestione di cui al comma precedente, rappresenta lo strumento preventivo attraverso cui l'operatore descrive le attività che dovrà intraprendere per garantire il corretto smaltimento o riutilizzo e recupero dei rifiuti di estrazione, a tutela dell'ambiente e della salute umana, nonché per impedire effetti negativi a breve, medio e lungo termine ed escludere il rischio di incidenti. Il Piano di Gestione dovrà essere rapportato non solo alla tipologia e quantità dei rifiuti prodotti, ma anche alle caratteristiche proprie del sito di produzione e/o di stoccaggio ed alle modalità di escavazione adottate.
- 4. Il Piano di Gestione di cui ai precedenti commi, deve essere presentato ed approvato dal Comune quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione all'attività estrattiva, che opera secondo le procedure disposte dall'art.14 della L.R. 17/1991 e s.m.i.
- 5. Al Comune medesimo competono le funzioni di controllo dell'attuazione del Piano di Gestione di cui al precedente primo comma. Qualora lo ritenga necessario, il Comune potrà chiedere attraverso specifica Convenzione la collaborazione degli Enti sovraordinati nell'espletamento di tali funzioni di controllo.
- 6. I materiali di scarto prodotti dovranno essere caratterizzati ai sensi degli allegati I e III bis al DLGS 117/08 e dovranno essere gestiti garantendo il massimo grado di tutela





ambientale in termini di impatti e scongiurare possibili inquinamenti del suolo, del sottosuolo e delle acque.

- 7. L'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti di estrazione nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, sono vietati quando non preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti sulla base di specifici progetti, e saranno sanzionati ai sensi della legislazione vigente.
- 8. Il Soggetto Attuatore e il proprietario del terreno sono in solido responsabili della qualità dei materiali immessi per la sistemazione, anche se conferiti da terzi e rispondono degli interventi di bonifica che si dovessero rendere necessari. Gli interessati dovranno produrre pareri, nulla-osta, certificazioni, autorizzazioni e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente affinché non si configuri un'attività di discarica abusiva.
- 9. E' consentito il conferimento di materiali da esterno per il ripristino dei siti, nel rispetto dei progetti approvati nella necessità di attuare un adeguato recupero morfologico, nel caso in cui tali materiali non siano disponibili o reperibili in loco. Fatte salve le disposizioni specifiche e particolari contenute nelle schede monografiche (elaborato E4) e negli accordi attuativi conseguenti al POC 1, i materiali conferibili dovranno rispettare i limiti di cui alla TAB 1 all.5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna A ambito agricolo e verde pubblico e privato.

Art. 28 (Pendenze delle scarpate, altezza dei fronti di scavo)

La pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo durante la coltivazione, ed in seguito nelle fasi di ripristino, deve essere tale da garantire la massima sicurezza. Le pendenze e i fronti di scavo non potrà superare i 35° (angolo piede) e l'altezza massima dei fronti di scavo non dovrà superare i 5 m.

Art. 29 - (Tutela delle acque sotterranee)

- 1. Per le zonizzazioni in corrispondenza dei depositi ghiaiosi-sabbiosi di fondovalle individuate come zone di protezione delle acque sotterranee (DLGS 152/06 e s.m.i., PTA della Regione Emilia Romagna e PTCP Rimini, nonché dal piano PAI Marecchia Conca articolo 9 delle NTA), trovano applicazione le prescrizioni e le limitazioni di cui agli artt. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5, del PTCP Rimini oltre alle disposizioni contenute nei piani sovraordinati di settore, relativamente alla tutela delle acque sotterranee in territorio collinare.
- 2. In corrispondenza delle aree estrattive ubicate negli ambiti di cui al comma a) precedente dovranno essere installate canne piezometriche omogeneamente distribuite, atte a rilevare l'eventuale presenza di falde, la loro natura, nonché i livelli di piezometrica.
- 3. Dovrà inoltre essere rispettata la zona di rispetto e la tutela assoluta delimitate ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006 da eventuali opere di captazione ad uso idropotabile nonché le norme di cui all'art. 3.7 del PTCP.
- 4. Nelle aree interessate da depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi o comunque permeabili, dovrà essere mantenuto un adeguato franco di rispetto dalla falda





freatica, comunque non inferiore a m. 1,5 del livello misurato nel periodo di massimo ravvenamento.

Art. 30 - (Ritombamenti)

- 1. Le zone di estrazione dovranno essere delimitate e dovrà essere impedito l'accesso dall'esterno allo scopo di prevenire lo scarico di materiali inquinanti.
- 2. Qualora la scheda monografica del sito di completamento o sito di recupero per il ripristino finale preveda la possibilità di riempimento, anche parziale, degli scavi con materiali provenienti da esterno nella disciplina dei sottoprodotti (terre e rocce da scavo), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il conferimento potrà avvenire esclusivamente con materiali provenienti da siti autorizzati, privilegiando siti di provenienza con tragitti stradali non interferenti con i centri abitati. I tragitti stradali utilizzati dovranno comunque possedere caratteristiche dimensionali e tipologiche idonee al passaggio di mezzi pesanti.
- 3. I materiali conferibili dovranno possedere idonee caratteristiche chimiche e fisiche, nel rispetto delle normative vigenti, e tipologie assimilabili al fondo naturale del sito di destinazione (chimico-fisico e geologico) oltre ad essere idonei al tipo di utilizzo specifico (abbancamenti, livellamenti, riempimenti e colmatazioni).
- 4. Sempre nel rispetto delle normative vigenti è consentito il conferimento di "terre da coltivo", intese come la parte più superficiale del cotico agrario adatto all'impianto vegetazionale conseguentemente alla sistemazione morfologica, nella quantità idonea al ripristino delle funzioni agricole dei fondi e nel rispetto del progetto di sistemazione finale approvato.

Art. 31 – Monitoraggio ambientale (rumore, polveri, altri inquinanti)

- 1. Il monitoraggio delle acque superficiali deve essere effettuato nel caso di scavi sottofalda. La frequenza dei prelievi deve essere stabilita di volta in volta in funzione della situazione specifica e recepita negli accordi con i privati di cui all'art. 24 della L.R. 7/2004.
- 2. Per il monitoraggio delle acque sotterranee, in caso di presenza di falda, dovranno essere previsti piezometri in numero idoneo;
- 3. Il monitoraggio del rumore e delle polveri dovrà essere predisposto in funzione dei ricettori sensibili presenti nell'area. Le tipologie e le metodologie di monitoraggio per rumore e polveri dovranno essere individuate nello studio di impatto ambientale per le attività soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della LR 4/2018 e dovranno in ogni caso essere concordate per numero e frequenza con gli Enti competenti e rispettare le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi."
- 4. Per le attività soggette a VIA ai sensi della LR 4/2018 lo stesso provvedimento di V.I.A. contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di





monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tal fine è predisposta all'interno del S.I.A. una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

- 5. Il proponente dovrà trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione degli interventi.
- 6. Il Comune potrà esercitare le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPAE dell'Emilia-Romagna. Potrà avvalersi, inoltre, delle strutture dell'ARPAE per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995.

Art. 32 - (Schede relative agli ambiti estrattivi di progetto)

Per ogni ambito è stata elaborata apposita scheda contenente, fra l'altro prescrizioni relative alle modalità di escavazione e di recupero all'interno delle singole aree; tali disposizioni, contenute nelle schede monografiche elaborato E4, sono da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti norme e i vari progetti presentati dovranno verificarne il rispetto.

TITOLO III - QUANTITATIVI ESTRAIBILI E BILANCIO AMBIENTALE

Art. 33 (Obiettivi quantità)

Ad ogni previsione estrattiva è affidato un obiettivo di quantità di materiale da estrarre nel periodo di validità del piano. Tale quantità di materiale coincide con quella utile per uso commerciale o industriale, il cappellaccio e lo scarto non concorrono all'obiettivo di quantità. Questi ultimi dovranno essere collocati ed utilizzati come regolato dalle presenti norme.

Art. 34 (Quantità individuate)

Il PAE, a seguito di specifici accordi con i proprietari dei fondi ricompresi all'interno delle aree estrattive e in conseguenza della valutazione sulla sostenibilità ambientale complessiva delle attività di cava, prevede una sensibile riduzione delle quantità estraibili previste in sede di adozione.

Le aree estrattive e le corrispondenti potenzialità individuate dal P.A.E. (versione adottata e versione approvata), nonché dal PIAE Rimini, sono riportate nella seguente Tabella (Tab. 1).





Tabella 1 - quantità individuate dal PAE

area	materiale	Volumetria	Volumetria PAE	Volumetria PAE
		PIAE	adottato	approvato
G.4	Ghiaia	150.000 mc	93.500 mc	0 mc
G.5	Ghiaia	240.000 mc	Area L 104.000 mc	Area V 72.000 mc
			Area V 115.000 mc	
			Totale 219.000 mc	
A.2	Argilla	1.100.000 mc	233.000 mc*	0 mc

volumetria massima movimentabile: 200.000 mc utili commercializzabili, 33.000 mc cappellaccio!

La potenzialità estrattiva prevista viene ritenuta sufficiente al soddisfacimento, nel prossimo decennio, della richiesta di materiali litoidi per le esigenze locali, nel rispetto dei quantitativi minimi e massimi espressi dal PIAE Rimini.

Art. 35 (Accordi con i privati per le aree destinate al recupero delle aree soggette ad attività estrattive)

Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha concluso accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Il contenuto dei predetti accordi viene integralmente richiamato per quanto attiene alle modalità di intervento e di destinazione d'uso delle aree recuperate.

Art. 36 (Indicatori ambientali)

L'elaborato E3 – VALSAT E BILANCIO AMBIENTALE individua gli indicatori ambientali in base ai quali devono necessariamente essere definite gli impatti e le relative misure di mitigazione nelle valutazioni di impatto ambientale, sia per i piani di coltivazione, sia per I progetti di riqualificazione e recupero.

Indicazioni specifiche ulterior sulla sostenibilità ambientale complessiva e sul regime di tutela per ogni singola area sono riportate nelle schede monografiche elaborato E4.